

Successioni. Le possibili casistiche

Sulle somme ereditate la sanzione si riduce

La circolare 30/E dell'11 agosto 2015 ha confermato implicitamente che se i beni esistenti all'estero (denaro, immobili, quote di società) sono di proprietà di un contribuente che li ha ricevuti a seguito di una successione ereditaria tassabile in Italia e non dichiarata al fisco italiano, occorre inevitabilmente valutare questa circostanza nell'ambito della procedura di voluntary disclosure che si intenda svolgere con riferimento a questi beni.

L'agenzia delle Entrate ha infatti affermato che se vi è emersione di violazioni in questo ambito «l'ufficio dovrà necessariamente attivare le conseguenti attività di controllo»; e, d'altro lato, che, in considerazione della «piena e spontanea collaborazione del contribuente» e del fatto che la normativa della voluntary non consente affievolimenti per le imposte di registro e di successione, le sanzioni potranno tuttavia essere ridotte «fino alla metà del minimo previsto dalla legge» (ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Dlgs 472/97).

Diverse le situazioni in cui ci si può venire a trovare. Infatti l'istanza di voluntary disclosure può essere presentata:

qualora non siano ancora trascorsi due anni dal pagamento dell'imposta principale di successione relativamente a una dichiarazione di successione presentata in Italia senza menzionare i beni all'estero;

qualora non siano ancora trascorsi cinque anni dalla scadenza del termine che gli eredi avevano per presentare la dichiarazione di successione (che dunque sia stata del tutto omessa);

qualora siano trascorsi i termini di due o cinque anni di cui ai punti 1) e 2).

Entro i due anni

Nel primo caso, nel quale dunque non sono ancora trascorsi due anni dal pagamento dell'imposta inerente una dichiarazione di successione presentata senza indicare i beni all'estero, bisogna tener conto del fatto che l'articolo 27, comma 3 del Dlgs 346/1990 (il testo unico dell'imposta di successione) dispone che, in presenza di una dichiarazione di successione incompleta, l'ufficio può procedere alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta mediante avviso notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale.

Se ci si trova in questo caso, pertanto, e l'istanza di voluntary fosse formulata senza aver prima registrato una dichiarazione di successione integrativa di quella presentata in modo incompleto (e non si interpretasse la voluntary come richiesta di ravvedimento operoso, ciò che invero non appare implausibile), l'amministrazione potrebbe pretendere, oltre che l'imposta e gli interessi, la sanzione in misura compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non pagata (articolo 51, comma 1 del Dlgs 346/90); se si applicasse il criterio della metà del minimo, indicato dalle Entrate nella circolare 30/E (articolo 7, comma 4 del Dlgs 472/97) si avrebbe dunque una sanzione pari al 50% dell'imposta non pagata.

Entro i cinque anni

Nel secondo caso, e cioè nell'ipotesi in cui non siano ancora trascorsi cinque anni dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione di successione del tutto non presentata, bisogna tenere in considerazione l'articolo 27, comma 4 del Dlgs 346/90, il quale dispone che se la dichiarazione di successione è stata omessa, l'ufficio può notificare un avviso di liquidazione entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa.

Ne consegue che se l'istanza di voluntary viene formulata senza aver prima registrato una dichiarazione di successione per sanare l'omissione, l'amministrazione potrebbe procedere all'accertamento d'ufficio, di cui all'articolo 27, comma 4 del Dlgs 346/1990. Qualora si ipotizzi che anche in questo caso la voluntary non si possa interpretare come un ravvedimento operoso, bisogna considerare che la sanzione per l'omissione della dichiarazione di successione è stabilita in misura compresa tra il 120 e il 240% dell'imposta non versata (articolo 50 del Dlgs 346/90); in questo caso, la metà del minimo è dunque pari al 60% dell'imposta non pagata.

Decorso dei termini

Nel terzo caso (avvenuto decorso dei termini di due o cinque anni), qualora si tema che la

CORRELATI

Un Caravaggio in prima mondiale a Tokyo

Bankitalia: bene la riforma delle Bcc ma correggere «way out»

Libia, ultima chiamata per un governo di unità nazionale

Mutui, con la deflazione che cosa conviene tra il fisso e il variabile

BOLLATURA E BOLLO SONO ADEMPIMENTI SEPARATI

mancata presentazione della dichiarazione di successione costituisca un impedimento per il perfezionamento della voluntary, si tratta di valutare l'opportunità di presentare una dichiarazione tardiva, il che non comporta il pagamento di sanzioni, ma "solo" il pagamento del 100% delle imposte dovute (da calcolare con le regole – aliquote e franchigie – vigenti al momento del decesso): la disciplina della voluntary non prevede infatti, come già accennato, alcun affievolimento delle imposte di registro e di successione o donazione che si rendano dovute in relazione a pratiche di collaborazione volontaria finalizzata all'emersione di beni all'estero occultati al fisco italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani